

ALLEGATO LETTERA "A" ALL'ATTO N. 9497 DI RACCOLTA

STATUTO

IDROCILENTO S.C.p.A.

Art. 1

denominazione

E' costituita la società consortile per azioni denominata "IDROCILENTO S.C.p.A.", che non persegue scopi di lucro.

Art. 2

sede

La società ha sede legale nel Comune di Prignano Cilento (SA), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle Imprese.

Il trasferimento della sede in altro Comune e l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, sono rimesse alla decisione dei soci, da assumersi in assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto.

Art. 3


oggetto

La società, in attuazione del presente statuto e delle finalità originarie, contribuisce allo sviluppo civile, economico e sociale della comunità cilentana, privilegiando l'area dei comuni ricadenti nei comprensori del Consorzio Irriguo di Vallo della Lucania e dell'originario comprensorio di Bonifica del Consorzio Velia e rafforzando i legami con i comuni, i loro territori e le loro istituzioni, anche nella continuazione dello scopo di incoraggiare e favorire la promozione dello sviluppo economico.

La società promuove azioni di sviluppo locale che coinvolgono prevalentemente i soggetti operanti a livello locale, sia pubblici che privati, e può, inoltre, compiere ogni altra attività per lo sviluppo socio - economico e occupazionale dei territori interessati.

In particolare la società si propone di:

- a) individuare ed elaborare programmi e progetti per lo sviluppo socio - economico dell'area, con particolare riguardo allo sviluppo di attività imprenditoriali anche agricole e di infrastrutture territoriali produttive di reddito;
- b) individuare, selezionare e valutare opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per qualunque nuova attività economica nell'area;
- c) promuovere iniziative industriali, artigianali, agricole, commerciali e dei servizi volte a creare nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali e agricole, con particolare riguardo allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, anche



- per il tramite di imprese strumentali costituite dalla società medesima; =====
- d) supportare la realizzazione di infrastrutture ed iniziative economiche e/o la diversificazione e lo sviluppo di imprese esistenti, anche attraverso l'analisi di fattibilità tecnica e attraverso servizi di assistenza; =====
- e) orientare ad assicurare le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie; =====
- f) sostenere, con elargizione di contributi, organismi che hanno come missione lo sviluppo ambientale, culturale, sociale ed economico; =====
- fbis) promuovere azioni di sviluppo culturale e formativo, in particolare attraverso la Fondazione Alario per Elea Vella - ONLUS e con il coinvolgimento di altri soggetti operanti a livello locale, sia pubblici che privati, e compiere in genere ogni altra attività per lo sviluppo socio-economico e occupazionale dei territori interessati; =====
- g) promuovere accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, di contratti di programma, di sovvenzioni (o analoghi strumenti), destinati a cofinanziare iniziative economiche, svolgendo in tal caso attività di informazione e pubblicità; =====
- h) stipulare contratti finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive; =====
- i) assicurare i mezzi finanziari ai soggetti strumentali per il conseguimento dei loro fini; =====
- j) elaborare e proporre, anche in partnership con operatori pubblici e privati, progetti di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo e formazione, finalizzati alla crescita economica, imprenditoriale e sociale; =====
- k) svolgere le attività previste dall'art. 17 della L. 109/94 e s.ve m.ni., con le modalità di cui al comma 1 punto b) del medesimo art. 17; =====
- l) promuovere la produzione e la vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi incluse centrali idroelettriche, fotovoltaiche, eoliche, etc.; =====
- m) promuovere lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisizione e la gestione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per conto dei soci fondatori; =====
- n) gestire in concessione gli impianti idroelettrici realizzati dai Consorzi soci e gestire quelli realizzati in proprio, alimentati sia dalle eccedenze di acque degli invasi non utilizzate per altri usi e sia dalle acque fluenti nei corsi d'acqua del territorio; =====
- o) gestire impianti di potabilizzazione per conto di enti o società acquedottistiche; =====
- p) promuovere lo sviluppo di nuovi impianti idroelettrici,

anche mediante partner strategici di comprovata affidabilità e capacità realizzativa; =====

q) partecipare a bandi per l'acquisizione di incentivi o di risorse finanziarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. =====

La società, per la realizzazione delle finalità statutarie ha cura di utilizzare gli avanzi di gestione derivanti dalla gestione degli impianti e delle opere che gestisce. =====

All'uopo: =====

a) assume la gestione di opere, adduttori ed impianti per la utilizzazione dell'acqua potabile, industriale, artigianale e civile, non potabile, nonché di centrali per la produzione di energia elettrica; =====

b) promuove, esegue e gestisce altri impianti e altre iniziative di qualsiasi natura, anche attraverso la creazione e/o la partecipazione a strutture operative, societarie, consorzi ed associative; =====

c) partecipa o svolge attività di assistenza e di supporto tecnico organizzativo e finanziario in iniziative di altri soggetti pubblici o privati nei settori indicati nei precedenti commi; =====

d) partecipa a pubbliche gare e trattative per attivare le risorse finanziarie previste nella legislazione nazionale, regionale e comunitaria; =====

e) compie tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così, fra l'altro, fa operazioni immobiliari, industriali, bancarie ed ipotecarie, ricorre a forme di finanziamento con istituto di credito, banche, e assicurazioni concedendo le opportune garanzie reali, e partecipa a società e consorzi. =====

La società opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni ad enti con fini di lucro. =====

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare, le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle vigenti leggi in materia. =====

===== Art. 4 =====

===== durata =====

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050. =====

===== Art. 5 =====

===== capitale sociale =====

Il capitale sociale è fissato in euro 258.500 suddiviso in 50.000 azioni ciascuna di euro 5,17. La qualità di socio si acquista dall'iscrizione nel libro soci. =====

===== Art. 6 =====

===== Destinazione del margine di gestione =====

Il risultato delle gestioni di cui al precedente articolo 3 - già al netto del ribaltamento dei costi sostenuti dai consorzi fondatori per la gestione degli invasi e delle condotte adduttrici - sono destinati in parte per i lavori di manutenzione e miglioramento del verde dell'Oasi a valle e a monte della Diga Alento e, in parte, per svolgere attività di sviluppo locale o di società partecipate o controllate ovvero per assicurare il sostegno tecnico-finanziario a soggetti terzi impegnati nello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. =====

Le ulteriori somme disponibili - al netto dei ribaltamenti di cui sopra e delle spese di funzionamento della società, da sostenersi nel rispetto del criterio della sana e prudente gestione e dei principi di adeguatezza delle spese relative alla struttura organizzativa ed alla attività svolta dalla società - sono destinate all'attuazione dell'oggetto sociale. =====

Una quota non inferiore al 10% del risultato netto complessivo delle gestioni dell'esercizio deve essere obbligatoriamente destinata al sostegno delle spese di esercizio e di gestione della Fondazione Alario per Elea - Velia - ONLUS onde consentirle il raggiungimento dei suoi scopi statuari che sono comuni a quelli della società. =====

Il residuo viene accantonato nella misura determinata dall'Assemblea dei soci per investimenti da effettuare per lo sviluppo locale. =====

La società non distribuisce o assegna quote di utili e di patrimonio ai soci. =====

===== Art. 6-bis =====

===== regolamenti =====

Ai fini del miglior conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà adottare, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, regolamenti interni per l'individuazione dei candidati al Consiglio di Amministrazione della società o alla nomina di Amministratore Unico. =====

===== Art. 7 =====

===== soci =====

Sono soci: =====

- il Consorzio Velia per la Bonifica del Bacino dell'Alento nella misura del 40%; =====
- il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania nella misura del 40%; =====
- la Banca del Cilento - C.C.C.C. - nella misura del 10%; =====
- la Fondazione Alario per Elea-Velia nella misura del 10%. =

In nessuno caso la partecipazione complessiva dei soci fondatori (Consorzio Velia e Consorzio Irriguo) potrà scendere al di sotto del 60% del capitale sociale; pertanto, il capitale sociale dei soci fondatori è inalienabile per cinque anni nella misura minima del 60%, per cui questi ultimi sono fa-

cultati a cedere, anche separatamente, un altro 10% di azioni. =====

Possono altresì divenire soci della società esclusivamente gli enti pubblici economici, nonché le organizzazioni, le istituzioni e gli enti, pubblici o privati, che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio. =====

Il soggetto che intenda divenire socio dovrà produrre domanda di ammissione all'Organo amministrativo. Alla domanda dovrà allegare: =====

- a) copia del proprio statuto; =====
- b) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi; =====
- c) una relazione illustrativa delle attività svolte nell'ultimo quinquennio; =====
- d) dichiarazione relativa al numero di azioni che intende sottoscrivere con contestuale impegno a sottoscrivere l'aumento di capitale che sarà deliberato dall'Assemblea per consentire l'ammissione del socio ed a versare il sovrapprezzo che sarà indicato dall'Organo Amministrativo; =====
- e) dichiarazione di impegno a farsi carico di tutti i costi comunque connessi all'ingresso nella compagine sociale. =====


L'Organo amministrativo procederà all'accertamento della regolarità dell'istanza, dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, della compatibilità dell'attività svolta dal richiedente con le finalità della società e determinerà il sovrapprezzo in misura pari alla differenza fra il patrimonio netto ed il valore nominale delle azioni che l'aspirante socio dichiara di voler sottoscrivere o può sottoscrivere. In caso di esito positivo degli accertamenti di cui sopra, l'Organo Amministrativo sottoporrà la richiesta alla prima Assemblea dei soci utile. =====

L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale e con decisione non sindacabile. =====

A tal fine si procederà ad uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione nel rispetto dell'art. 2441 del Codice Civile e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Organo Amministrativo in base al valore nominale del patrimonio netto, nel rispetto dei termini dell'art. 2439 del Codice Civile. =====

Il versamento del prezzo delle azioni dovrà avvenire in un'unica soluzione ed entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di aumento di capitale. All'atto della sottoscrizione, dovrà essere interamente versato il sovrapprezzo che sarà imputato a riserva. =====

Entro 30 giorni dall'ultimo dei versamenti di cui al comma che precede, la società provvederà all'iscrizione del socio ammesso nel libro dei soci. Solo per effetto e a far data dall'iscrizione il socio ammesso acquista la qualità di so-



cio. =====

=====
Art. 7-bis
=====

=====
alienazione delle azioni
=====

Il socio che intenda vendere tutte o parte delle proprie azioni, dovrà informare l'Organo Amministrativo, il quale ne darà immediata comunicazione agli altri soci cui spetta il diritto di prelazione. =====

I soci potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in vendita in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. =====

Il prezzo delle azioni, tenuto conto dello scopo consortile della società, non può essere superiore al valore nominale delle stesse. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'Organo Amministrativo, i soci dovranno comunicare allo stesso se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. =====

Il verificarsi del caso di cui al comma precedente sarà oggetto di comunicazione dell'Organo Amministrativo ai soci che hanno tempestivamente dichiarato di voler acquistare le azioni in vendita e che, sempre in proporzione al capitale posseduto, potranno dichiarare, entro trenta giorni, di voler acquistare anche le azioni rimaste inoplate. =====

Ove tutte o parte delle azioni offerte in vendita rimangano inoplate, l'offerta in prelazione sarà trattata come valida dichiarazione di recesso dalla società secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. =====

Nell'ipotesi di trasferimento delle azioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società. =====

=====
Art. 8
=====

=====
obblighi dei soci
=====

I soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi della società. =====

I soci fondatori - il Consorzio Velia per la Bonifica del Bacino dell'Alento ed il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania - si impegnano ad assicurare alla società la valorizzazione dei superi d'acqua degli invasi e dei corsi d'acqua a scopo idroelettrico, per consentire l'acquisizione di ricavi da destinare in parte al sostenimento delle spese per le opere e in parte ad investimenti di progetti di interesse generale, finalizzati allo sviluppo sostenibile del territorio. =====

I medesimi soci si impegnano ad assicurare alla società lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, regolando i relativi rapporti a mezzo convenzioni che preve-

dano il ribaltamento dei costi per la gestione e manutenzione degli invasi e degli adduttori in misura non superiore al 30% dei costi al fine di non pregiudicare le scelte strategiche in materia di valorizzazione e promozione culturale della comunità locale. =====

L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente dà diritto alla società di chiedere il risarcimento dei danni e legittima gli altri soci a chiedere l'esclusione del socio inadempiente nei termini previsti dal presente statuto. =====

Fermi gli obblighi in capo ai soci fondatori, i soci diversi dai fondatori sono tenuti a concorrere nella promozione delle azioni di sviluppo locale indicate nell'articolo 3 con contribuzioni in denaro che saranno deliberate dall'Organo Amministrativo in misura non superiore a cinque volte il capitale posseduto ovvero ponendo in essere attività di pari valore alla stregua degli ordinari criteri di rendicontazione. =====

I soci, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio sociale, relazioneranno, a pena di esclusione, sulle iniziative autonomamente realizzate per il conseguimento dei propri scopi sociali compatibili con quelli della società. =====

I soci sono tenuti al versamento dei contributi consortili che dovessero essere deliberati dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti. =====

I soci sono tenuti a comunicare all'Organo Amministrativo - che ne curerà la trascrizione sul libro dei soci - l'indirizzo di posta elettronica certificata, ed ogni sua successiva variazione, sul quale riceveranno ogni comunicazione, convocazione, avviso previsti dalla legge o dal presente statuto =
In caso di recesso e/o di esclusione a norma di legge e del presente statuto di un socio, questi avrà diritto unicamente al valore nominale delle azioni e i soci fondatori resteranno comunque convenzionalmente obbligati con la società per l'intera durata prevista dalle convenzioni di cui al comma 3 del presente articolo. =====

L'inosservanza di tale obbligo da parte di uno dei soci fondatori legittima gli altri soci a deliberarne l'esclusione nei termini di cui all'articolo 9 del presente statuto. =====

===== Art. 9 =====

===== esclusione del socio =====

Qualora il socio venga meno all'osservanza dell'atto costitutivo, delle prescrizioni statutarie, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli altri organi della società, nonché nelle altre ipotesi di legge, l'Assemblea Ordinaria ha facoltà di deliberare l'esclusione del Socio. =====

In presenza dei presupposti di cui al comma precedente, spetta all'organo amministrativo la convocazione dell'Assemblea Ordinaria con all'ordine del giorno l'esclusione del Socio. =

Qualora l'Assemblea Ordinaria deliberi l'esclusione del socio, le azioni del socio escluso potranno essere cedute ai

La delibera di aumento del capitale sociale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio. =====

In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, fatta salva l'ipotesi di ingresso di nuovi soci - di cui all'art. 7 dello statuto - che preclude il diritto di opzione, spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate. =====

===== Art. 14 =====

===== riduzione del capitale sociale =====

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge con la deliberazione straordinaria dei Soci. Potrà altresì, essere ridotto nelle ipotesi di cui all'articolo 10 dello statuto. =====

===== Art. 15 =====

===== finanziamenti dei soci =====

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. =====

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa conforme delibera assembleare. =====

E' fatta facoltà ai Soci inoltre, di eseguire finanziamenti volontari senza alcuna preventiva richiesta dell'organo amministrativo; in tal caso è comunque necessario l'assenso dell'organo amministrativo. =====

===== Art. 15-bis =====

===== organi della società =====

Sono organi della società: =====

- 1) l'Assemblea dei soci; =====
- 2) l'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione; =====
- 3) il Collegio sindacale. =====

===== Art. 16 =====


===== competenze dell'Assemblea =====

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conformemente a quanto previsto dall'art. 2372 c.c. =====

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di partecipazione all'Assemblea medesima. =====

L'Assemblea Ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge ed in particolare: =====

1. approva il bilancio; =====
2. nomina gli Amministratori nell'ambito delle candidature proposte dai soci in possesso dei requisiti previsti dal re-



golamento interno; =====
2bis. revoca gli amministratori e i sindaci; =====
3. può nominare, solo contestualmente alla nomina degli Ammi-
nistratori e dei Sindaci, il Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione; =====
4. nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale; =
5. determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci; =
6. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei
Sindaci; =====
7. delibera sull'ammissione di nuovi soci e sull'esclusione
di cui all'artt. 7 e 9 dello statuto; =====
7bis. approva i regolamenti disciplinanti l'attività e il
funzionamento della società, con le maggioranze previste per
le assemblee straordinarie; =====
7ter. delibera in ordine al versamento dei contributi ai sen-
si dell'art.8 dello statuto. =====
7quater. vigila sul rispetto delle scelte strategiche in ma-
teria di sviluppo locale. =====

L'Assemblea Straordinaria delibera: =====
8. sulle modificazioni dello statuto con il voto favorevole
dei soci che rappresentano oltre l'85% del capitale sociale; =
9. sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquida-
tori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e su o-
gni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla
sua competenza, con la maggioranza dei 2/3 del capitale so-
ciale. =====

=====
Art. 17
=====

=====
convocazione dell'Assemblea
=====

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo
presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè nel-
l'ambito del territorio della provincia di Salerno. =====
L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera rac-
comandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornir-
e la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni pri-
ma di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai so-
ci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di
convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mez-
zi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di tele-
fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico re-
capito che siano stati espressamente comunicati dal socio e
che risultino dal libro dei soci. =====
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-
no, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle
materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà esse-
re prevista una data ulteriore di seconda convocazione per
il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione
l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avvi-
so potranno essere previste ulteriori convocazioni successi-
ve alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti
convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo neces-

sario. =====

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipano l'amministratore unico e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e gli assenti ne ricevano tempestiva comunicazione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti. =====

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 del Codice Civile, è consentito a tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare. =====

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 giorni, salvo l'ulteriore termine di 180 giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, purchè l'Organo Amministrativo motivi tale ulteriore termine nella Relazione sulla Gestione. =====

===== Art. 18 =====

===== quorum assembleari =====

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, salvo quanto previsto ai punti 7bis. del primo comma e 8. e 9. del secondo comma dell'art. 16 dello statuto. I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali e previste convocazioni successive. =====

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. =====

===== Art. 19 =====

===== luogo di svolgimento dell'Assemblea =====

L'Assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni. =====

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni; di cui dovrà essere data contezza nei

relativi verbali: =====

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====
2. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione; =====
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; =====
5. che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. =====

===== Art. 20 =====

===== assemblea: presidenza-verbale-diritto di =====

===== intervento - impugnazione delibere =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. =====

L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un Segretario anche non Socio. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio, scelto dal Presidente. =====

Spetta al Presidente della seduta, constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 2375 del Codice Civile. =====

Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari partecipativi aventi diritto di voto nell'Assemblea stessa. =====

Ai fini dell'intervento non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, nè degli strumenti finanziari partecipativi e relativa certificazione.

Se i partecipanti all'Assemblea non risultano iscritti nel

libro Soci, la società provvede senza indugio, dopo l'Assemblea, alla loro iscrizione. =====

Ogni Socio o portatore/ titolare di strumenti finanziari partecipativi che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 2372 del Codice Civile. =====

L'impugnazione delle deliberazioni dell'Assemblea può essere proposta da tanti Soci o portatori/titolari di strumenti finanziari partecipativi aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che possiedano tante azioni o strumenti finanziari partecipativi che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 Codice Civile. =====

===== Art. 21 =====

===== recesso del socio =====

Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti: =====

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; =====
- b) la trasformazione della società; =====
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero; =====
- d) la revoca dello stato di liquidazione; =====
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente articolo; =====
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; =====
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. =====

Ai soci compete il diritto di recesso, mediante preavviso di 15 giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese o 30 giorni dalla conoscenza del fatto che legittima l'esercizio del recesso, da inoltrare con raccomandata A.R. agli altri soci, all'organo amministrativo ed al Presidente del Collegio Sindacale. =====

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni. Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale e, ove nominato, dal soggetto incaricato della revisione contabile. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà fare riferimento al valore nominale risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale. =====

In caso di contestazione, il valore di liquidazione determinato entro 90 giorni successivi ai 15 e ai 30 di preavviso, attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal



Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. =====
Per quanto non previsto dallo statuto e relativamente a termini e modalità del recesso, valgono le disposizioni previste dall'art. 2347bis del codice civile. =====

===== Art. 22 =====

===== organo amministrativo =====

Per organo amministrativo o amministratori si intendono il consiglio di amministrazione oppure l'amministratore unico. =

La società, su decisione dei soci presa a maggioranza, può essere amministrata, alternativamente: =====

- da un consiglio di amministrazione composto di 6 (sei) membri; o =====

- da un amministratore unico. =====

===== consiglio di amministrazione =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri che vengono designati: =====

a) due dal Consorzio di Bonifica Velia; =====

b) due dal Consorzio Irriguo; =====

c) uno dalla Banca del Cilento - C.C.C.C.; =====

d) uno dalla Fondazione Alario per Elea - velia. =====

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e devono essere scelti tra persone di piena capacità civile, di indiscussa probità, onorabilità e professionalità adeguata, annoverabili tra le persone più rappresentative nei campi delle professioni, dell'economia civile, dell'impresa e della cultura, nonché di comprovate esperienze amministrative e competenze maturate nei settori di intervento della società atte ad assicurare la sana e prudente gestione della società. =====

Almeno sei mesi prima della scadenza della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente richiede a ciascuno degli enti di cui al comma primo di provvedere alle designazioni di loro competenza. =====

Gli enti suddetti dovranno comunicare i nomi dei soggetti designati entro quattro mesi dalla richiesta di nomina indicando entro detto termine al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società i dati anagrafici e di residenza dei componenti designati o del componente e allegando l'accettazione sottoscritta da parte di questi ultimi, nonché la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti dal presente statuto e dal regolamento interno. Il termine di quattro mesi è perentorio. =====

Nel procedere alle nomine o alle designazioni, gli organi amministrativi dei soci dovranno tener conto dei seguenti criteri: =====

a) nel caso di nomine collegiali, la complessiva composizione deve dotare l'organo collegiale delle competenze necessarie in rapporto alle funzioni proprie della società. =====

La scelta deve cadere su persone che presentino "curricula"

attestanti competenze professionali coerenti con le funzioni da espletare; =====

b) nel caso di organo monocratico, la scelta dovrà privilegiare la persona che, per il proprio "curriculum", garantisca la necessaria competenza professionale in relazione alle funzioni da espletare. =====

La delibera di nomina deve essere motivata in relazione ai criteri seguiti per la scelta e devono essere espressamente accettate dal rappresentante nominato. =====

Il regolamento per la designazione dei nominativi, che va fatto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, onorabilità e professionalità, deve prevedere: la nomina di un Comitato per l'accertamento e la valutazione dei requisiti di professionalità ed indipendenza; la pubblicazione dell'avviso di ricerca delle candidature; le situazioni di incompatibilità; i requisiti di professionalità; la documentazione a corredo della domanda e dichiarazione per la nomina; la procedura di nomina; e la procedura in caso di decadenza del potere di nomina. =====

Gli enti che non provvederanno ad effettuare ed a comunicare le nomine entro il termine indicato dal presente articolo, decadranno dal potere di nomina relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione in detta tornata. In tal caso l'assemblea dei soci provvederà entro trenta giorni ad effettuare la nomina dei membri vacanti, scegliendo persone aventi i requisiti richiesti e previsti dal regolamento. = Ricevute le nomine da parte degli enti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a convocare entro 15 giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione ovvero alla scadenza del termine, l'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno gli adempimenti di cui al successivo comma. =====

L'Assemblea dei soci, presieduta dal consigliere più anziano di età, verifica il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti, e provvede alla nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nonché del Collegio dei Sindaci. =====

La rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

La firma sociale e la rappresentanza competono anche all'amministratore delegato nei limiti della delega. =====

Gli amministratori restano in carica tre anni che decorrono dalla data di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'ultimo anno della loro carica; gli amministratori sono sempre rieleggibili. Quando nel corso del mandato si verifici per qualsiasi motivo una vacanza nel Consiglio di Amministrazione, il Presidente provoca la nomina del nuovo componente che sarà effettuata dall'ente che aveva nominato il componente venuto meno. Il sostituto dura in carica fino al-

lo scadere del mandato conferito al sostituito. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di 3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero consiglio immediatamente. =====

L'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi. =====

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea in sede di nomina degli Amministratori; può inoltre nominare uno o più vice Presidenti ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. =====

Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato, anche non socio, determinandone poteri, attribuzioni e compenso, il tutto nel rispetto dell'art. 2381 CC. =====

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da 3 dei suoi membri. =====

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima. =====

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quanto siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica. =====

Il Direttore Generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto. =====

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. =====

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti. =====

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. =====

Il Consiglio designa fra i propri componenti l'amministratore che spetta alla società quale socio sostenitore della Fondazione Alario per Elea -Velia, nel rispetto delle disposizioni statutarie della Fondazione; questi riferirà al Consiglio circa le attività della Fondazione medesima per il perseguimento delle finalità statutarie. Ove la gestione sia affidata ad un Amministratore Unico le funzioni di cui al presente comma saranno svolte da un soggetto terzo che sarà nominato nel rispetto dello statuto della Fondazione. =====

È consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che il Presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell'adunanza collegiale e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi. =====

I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili. =====

===== amministratore unico =====

Per la designazione dell'amministratore unico occorre, in prima convocazione, il consenso di tanti soci che siano titolari di azioni pari complessivamente ad almeno l'85% del capitale sociale; in seconda convocazione, e nelle eventuali convocazioni successive, occorrono le maggioranze previste dal codice civile. =====

L'amministratore unico può essere anche non socio e deve essere scelto tra persone di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili tra le persone più rappresentative nei campi delle professioni, dell'economia civile, dell'impresa e della cultura, nonché di comprovate esperienze amministrative e competenze atte ad assicurare la sana e prudente gestione della società, così come previsto dal presente statuto e dal regolamento interno. =====

L'amministrazione e la rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio compete all'amministratore unico. =====

L'amministratore unico resta in carica tre anni ed è rieleggibile. I tre anni decorrono dalla data di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'ultimo anno della sua carica. =====

===== Art. 22-bis =====

===== direttore generale =====

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale che abbia i requisiti di professionalità e di esperienza per svolgere i seguenti compiti: =====

- a) attuazione delle delibere dell'organo amministrativo; =====
- b) esercizio dei poteri di proposta nei confronti dell'Organo Amministrativo con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget e di progetti di bilancio; =====
- c) cura dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguatamente all'operatività e alle dimensioni dell'im-



presa; =====
d) relazione all'Organo Amministrativo, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle attività dei soggetti partecipati. =====

===== Art. 23 =====

===== poteri di gestione - rappresentanza - compensi =====

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. =====

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'amministratore unico spettano la rappresentanza legale, negoziale e processuale della società e la supervisione del generale andamento aziendale. =====

La rappresentanza può inoltre essere conferita all'Amministratore Delegato dalla relativa deliberazione di nomina, che deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso. =====

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni, le attribuzioni ed il compenso all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale, i poteri riservati dalla legge agli Amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie. =====

Oltre al Direttore Generale, l'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. =====

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura. =====

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli Amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice civile. =====

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. =====

L'Assemblea può anche accantonare a favore dagli Amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. =====

===== Art. 24 =====

===== responsabilità per le sanzioni =====

Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro po-

teri. =====

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia, agito volontariamente in danno della Società. =====

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997. =====

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. =====

=====
Art. 25
=====

=====
azione sociale di responsabilità
=====

Quando l'azione di responsabilità contro gli Amministratori viene promossa con deliberazione dell'Assemblea, la società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purchè rinuncia o transazione siano approvate con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. =====

Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. =====

=====
Art. 26
=====

=====
collegio sindacale
=====

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 e seguenti e dall'art. 2409bis del codice civile; esso è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti. Essi vengono scelti tra i Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea dei soci. =====

Atteso che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, e fino a che ciò non avvenga, il controllo contabile viene esercitato dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Ai Sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 21. =====

Il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale. All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli Amministratori. Al Collegio sindacale si applica-

no, per quanto non previsto dal presente statuto, gli articoli 2399, 2400, 2401, 2402, 2403bis, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409.

Art. 27

bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio dell'esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

L'organo amministrativo nel caso che il bilancio presenti un ammontare di profitti superiore ai costi, presenterà all'Assemblea anche un "Programma di Investimenti" da finanziare con tale supero, in luogo del ribaltamento di esso ai Soci. Il Bilancio, unitamente all'eventuale "Programma di Investimenti", deve essere approvato con delibera dell'Assemblea Ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in tale ultimo caso peraltro, gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art. 28

utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Data la natura consortile della Società, non si provvederà al ribaltamento annuale dei proventi e dei costi di esercizio ai soci partecipanti, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute. Qualora i proventi annuali risultino maggiori dei costi di esercizio, l'Assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale, potrà destinare tale supero al finanziamento del "Programma di Investimenti" predisposto dall'organo amministrativo, ridimensionando il ribaltamento di cui al precedente rimborso dei costi di esercizio. Data la natura consortile della Società e l'assenza di scopo di lucro, è tassativamente vietata la distribuzione di utili ai soci.

Art. 29

scioglimento e liquidazione

Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea Straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri; =====

- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri; =====

- per il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti; =====

- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione. =====

Ai sensi dell'ultimo comma dall'art. 2487bis C.C. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese. =
Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori competente il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti. =====

===== Art. 30 =====

===== clausola compromissoria =====

Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle insorgenti tra soci, insorgenti tra i soci e la Società, promosse da Amministratori e Sindaci o nei loro confronti, relative alla validità delle delibere assembleari, relative alla interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto. =====

Il Collegio Arbitrale composto da tre membri, è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina del Collegio Arbitrale, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania. =====

Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio Arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità, salvo nei casi previsti dall'art. 36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, quanto decide sulla validità delle delibere assembleari al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la so-

spensione dell'efficacia della delibera.

Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso. La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

Art. 31

domicilio dei soci

Il domicilio dei Soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Libro Soci. Spetta al socio l'onere di comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro soci, anche il numero di telefax e dell'indirizzo e-mail; in assenza di tale comunicazione non sarà possibile utilizzare i predetti mezzi.

Art. 31-bis

comunicazioni

I soci, gli amministratori, i sindaci e il direttore generale devono fornire alla società un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, e comunicarne tempestivamente ogni variazione, presso il quale riceveranno tutte le comunicazioni, avvisi, convocazioni, comunque denominate, previste dal presente statuto.

Art. 32

visione dei libri sociali

I Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 33

applicazione dello statuto

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

F.to: Francesco Chirico

Francesco Gibboni notaio (vi è sigillo)

Copia di trentasei facciate conforme all'originale.

Si rilascia per *uso consentito*
Battipaglia, li *31 agosto 2015*

